

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualità tecnica e per valore artistico, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi media nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Dominicana, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale fra le Parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo:

- Per "coproduzione" s'intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore dominicano, su qualsiasi supporto, ai fini della distribuzione in qualsiasi luogo o attraverso qualsiasi mezzo, includendo sale cinematografiche, televisione, internet o qualsiasi altro mezzo simile, inclusi formati futuri di produzione e distribuzione cinematografica.
- per "coproduttore italiano" s'intende una o più imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, così come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana.
- Per "coproduttore dominicano" s'intende, una o più imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, così come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Dominicana.

- Le "Autorità competenti" responsabili dell'applicazione del presente Accordo (d'ora innanzi congiuntamente le "Autorità competenti"), sono:
 - per la Repubblica Italiana: la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
 - per la Repubblica Dominicana: la Direzione Generale Cinema (DG CINE).

ARTICOLO 2

Opere nazionali

- (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo vanno considerate come opere nazionali da entrambe le Parti, in conformità alla loro rispettiva legislazione nazionale.
- (2) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, previa consultazione reciproca.

ARTICOLO 3

Benefici

- (1) Ciascuna coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo è considerata dalle Autorità competenti come opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nel territorio nazionale di ognuna delle Parti ed ha diritto di godere dei benefici derivanti dalle disposizioni in vigore o che possono essere deliberate da ognuna delle Parti. Questi benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede.
- (2) L'inadempienza del coproduttore di una delle Parti ad ottemperare alle condizioni pattuite nell'approvare una coproduzione o la violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte di un coproduttore di una delle Parti determina la revoca della condizione della coproduzione e dei diritti e benefici attinenti tale Parte.
- (3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonché una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

ARTICOLO 4

Riprese

- (1) Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nel territorio dell'una o dell'altra Parte o, nel di caso di coproduzioni multilaterali, di uno dei Paesi di cui all'Articolo 6. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo approvazione delle Autorità competenti.
- (2) Le riprese in esterni o in interni dal vero in un Paese non coinvolto nella coproduzione possono essere preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.
- (3) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione della coproduzione devono essere:
 - a) Per quanto concerne la Repubblica Italiana:
 - i) cittadini della Repubblica Italiana;
 - ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana secondo le disposizioni interne;
 - b) per quanto concerne la Repubblica Dominicana:
 - i) cittadini della Repubblica Dominicana;
 - ii) residenti permanenti nella Repubblica Dominicana secondo le disposizioni interne;
- (4) Per esigenze della coproduzione, la partecipazione di personale tecnico e artistico che non è nelle condizioni previste dal comma 3 può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti.
- (5) Il personale straniero tecnico, creativo ed artistico che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Dominicana può eccezionalmente partecipare, previa autorizzazione delle Autorità competenti, alla realizzazione della coproduzione, come se fosse soggiornante di lungo periodo nella Repubblica Italiana o residente permanente nella Repubblica Dominicana.

ARTICOLO 5

Apporto dei coproduttori

- (1) Il rispettivo apporto finanziario dei coproduttori di entrambe le Parti non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo totale di ciascuna "coproduzione". L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.
- (2) Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1, previa approvazione delle Autorità competenti a condizione che la quota minoritaria non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della "coproduzione".
- (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore dominicano sia costituito da due o più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

ARTICOLO 6

Coproduzioni multilaterali

- (1) Le Autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana, della Repubblica Dominicana e di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva.
- (2) L'apporto finanziario minoritario non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non può superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

ARTICOLO 7

Proprietà intellettuale, negativi e lingue

- (1) I coproduttori devono garantire che i diritti di proprietà intellettuale relativi ad una coproduzione di cui non sono titolari saranno a loro disposizione attraverso accordi di licenza che le Autorità competenti ritengano adeguati al fine di adempiere gli obiettivi del presente Accordo, come indicato al punto 2 dell'Allegato.
- (2) L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale inerenti una coproduzione, comprese la titolarità e la licenza, sarà stabilita nel contratto di coproduzione.
- (3) Ciascun coproduttore deve avere libero accesso al materiale di coproduzione originale e il diritto di duplicarlo o di stamparlo, ma non il diritto a qualsiasi uso o al trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, eccetto quanto convenuto dai coproduttori nel contratto di coproduzione.
- (4) Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere lavorate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia, nei Paesi dei coproduttori partecipanti.
- (5) Ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo dai coproduttori. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese.
- (6) Ciascuna coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in Italiano e in Spagnolo. La versione in lingua italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana mentre quella in lingua spagnola deve essere realizzata nella Repubblica Dominicana.

ARTICOLO 8

Facilitazione della circolazione

- (1) Nel rispetto della propria vigente legislazione interna, ciascuna Parte favorisce:
 - a) l'entrata e il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico, creativo ed artistico dell'altra Parte per la partecipazione alla realizzazione delle coproduzioni;

- b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura necessaria per la produzione e per lo sfruttamento delle coproduzioni realizzate nel quadro del presente Accordo.
- (2) Le predette disposizioni saranno applicate anche nel caso delle coproduzioni multilaterali di cui all'art. 6.

ARTICOLO 9

Saldo degli apporti

- (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere eseguito al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del coproduttore minoritario.
- (2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 10

Distribuzione dei mercati

- (1) Le clausole contrattuali che prevedono la distribuzione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorità competenti.
- (2) La suddetta distribuzione deve essere proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori (tranne il territorio di appartenenza).
- (3) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale devono essere compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

ARTICOLO 11

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico.

ARTICOLO 12

Esportazione delle coproduzioni

Nel caso in cui una coproduzione sia esportata in un Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche, l'opera coprodotta è imputata al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

ARTICOLO 13

Identificazione delle coproduzioni

- (1) Le coproduzioni devono essere identificate con la dicitura "coproduzione italo-dominicana" o "coproduzione dominico-italiana".
- (2) Tale dicitura deve figurare separatamente nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 14

Festival Internazionali

- (1) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono, di massima, presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.
- (2) Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 15

Approvazione dei progetti

- (1) Le coproduzioni devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, in conformità alle rispettive legislazioni.

- (2) Prima dell'approvazione di un'istanza, le Autorità competenti si consultano l'un l'altra al fine di assicurare la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo ed alla propria legislazione nazionale.
- (3) L'approvazione non è concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da comune gestione o controllo, salvo i casi in cui tali legami siano unicamente finalizzati alla realizzazione del progetto.
- (4) Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono soddisfare le disposizioni definite nelle "Norme di Procedura", illustrate nell'Allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 16

Commissione Mista

- (1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari e da esperti, inclusi registi e produttori.
- (2) La Commissione Mista si riunisce di massima una volta ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo scelto dalle Autorità competenti. Riunioni straordinarie, tuttavia, possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche significative nella legislazione nazionale dell'una o dell'altra Parte o nel caso in cui l'Accordo incontri particolari difficoltà nella sua applicazione.
- (3) La Commissione Mista esamina in particolare l'esistenza di un generale equilibrio delle coproduzioni, sulla base del numero delle stesse, degli investimenti dei coproduttori, delle partecipazioni tecnico-artistiche, compresa l'attrezzatura; in caso contrario, individua le misure ritenute necessarie per conseguire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorità competenti.

ARTICOLO 17

Importazioni

Le Parti agevolano, in conformità alla propria legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e audiovisive italiane nella Repubblica Dominicana e di produzioni cinematografiche e audiovisive dominicane nella Repubblica Italiana.

ARTICOLO 18

Emendamenti

- (1) Il presente Accordo può essere emendato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti.
- (2) Gli emendamenti entrano in vigore secondo le modalità previste dall'art. 20.

ARTICOLO 19

Risoluzioni delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati diretti tra le Parti.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali

- (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
- (2) Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovato per uguali periodi salvo che, entro sei mesi dalla sua scadenza, una Parte notifichi all'altra per iscritto, tramite canali diplomatici, la propria volontà di terminarlo.
- (3) Nel caso di cessazione dell'Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni già approvate dalle competenti Autorità e che, al momento della denuncia


dell'Accordo da una delle due Parti, siano in stato di avanzamento. Tale principio riguarda, quindi, anche la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

FATTO a ROMA....., il 16/02/2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività
Culturali

Lucia Borgonzoni



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DOMINICANA

Ministro delle Relazioni Estere

Miguel Vargas



ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate presso le Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le istanze devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua spagnola per la Repubblica Dominicana:

1. la sceneggiatura del film;
2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stato legalmente acquisito o in mancanza, un'opzione valida;
3. il contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti, che deve specificare:
 - a. il titolo del film, almeno provvisorio;
 - b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - c. il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione);
 - d. il budget dell'opera;
 - e. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 - f. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
 - g. l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti;
 - h. una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
 - h.i) nel caso in cui l'Autorità competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;



- h.ii) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;
 - h.iii) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo;
 - i. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
 - l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
 - m. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;
- 4. il piano di finanziamento;
 - 5. l'elenco degli elementi tecnici, creativi ed artistici e, per quanto concerne il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli assegnati agli attori;
 - 6. il piano di lavorazione;
 - 7. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché chiarimenti ritenuti necessari.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, ma devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima dell'ultimazione della coproduzione.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti devono reciprocamente informarsi in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. Di regola, è l'Autorità competente relativa al coproduttore maggioritario a comunicare per prima il proprio parere all'Autorità competente del coproduttore minoritario.

